

REGOLAMENTO DIDATTICO a.a. 2019/2020

Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche

Classe 36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (Classe 36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali) istituito presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Scienze Politiche, sede di Forlì, ai sensi del DM 270/04.

Art. 1 Requisiti per l'accesso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Capacità di comprensione della lingua italiana
- Essenziali competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

E' necessario il possesso della capacità di comprensione della lingua italiana e delle essenziali competenze logico-matematiche. Tali conoscenze sono verificate secondo una delle seguenti modalità:

Colloquio individuale, questionario a risposta multipla, questionario a risposta sintetica aperta, prova scritta (a risposta multipla o a risposta sintetica aperta) e orale.

Le modalità di svolgimento e i dettagli relativi alla prova di verifica saranno annualmente definiti nel bando di ammissione pubblicato sul Portale di Ateneo.

La verifica può essere composta di più sezioni, ciascuna riferita alle diverse conoscenze richieste per l'accesso. La verifica delle conoscenze è considerata positivamente assolta con il raggiungimento nella prova di selezione della votazione minima indicata dal bando di accesso al corso. Agli studenti ammessi al corso di laurea, che non raggiungono tale votazione minima verranno attribuiti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al curriculum (in lingua inglese) "*Diplomatic and International Sciences*" è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2. L'accertamento del livello B2 verrà verificato attraverso una delle seguenti modalità che saranno specificate nel bando di ammissione: idonea certificazione, colloquio individuale, questionario a risposta multipla, questionario a risposta sintetica aperta, prova scritta (a risposta multipla o a risposta sintetica aperta) e orale.

Obblighi formativi aggiuntivi

Il mancato superamento di una o più sezioni del test comporta l'attribuzione del relativo Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Le modalità di assolvimento degli OFA sono deliberate dal Consiglio di corso di studio.

L'OFA si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Può essere prevista una selezione per partecipare al Progetto "Corso undergraduate presso la sede di Buenos Aires" che prevede un piano degli studi alternativo predefinito approvato dal Consiglio di corso di studio.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini e le modalità determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio, vista la motivazione indicata dallo studente, valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli obiettivi formativi del corso di studio, inoltre verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei CFU relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Gli studenti iscritti al secondo anno di corso possono anticipare fino ad un massimo di 6 CFU a libera scelta dello studente (tipologia D) previsti al terzo anno esclusivamente per l'inserimento in piano di studio delle attività formative in ambito di competenze trasversali attivate annualmente dall'Ateneo.

E' consentito il passaggio tra curricula entro i termini e nelle modalità determinati annualmente dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul portale d'Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% delle ore previste.

Gli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero (come Erasmus o Overseas) sono esonerati dall'obbligo di frequenza agli insegnamenti le cui lezioni si siano svolte nel semestre di permanenza all'estero. Lo studente dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come "attività formative autonomamente" scelte dallo studente uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Corso di Studio e resi noti tramite il Portale d'Ateneo. Se lo studente intende scegliere un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso con le modalità e nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente e le motivazioni fornite.

Gli studenti devono esercitare la scelta secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio della Scuola e nel rispetto delle scadenze definite annualmente dagli Organi Accademici.

Art. 7 Scelta della seconda lingua straniera

La seconda annualità della lingua straniera deve essere la medesima di quella scelta come prima annualità, salvo casi particolari che saranno valutati dal Consiglio del Corso di Studi.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I CFU acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei CFU dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento al curriculum *“Diplomatic and International Sciences”*, in lingua inglese, il riconoscimento è relativo alle sole attività formative svolte in tale lingua.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i CFU con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento al curriculum *“Diplomatic and international Sciences”*, in lingua inglese, il riconoscimento è relativo alle sole attività formative svolte in tale lingua.

Art. 10 Attività integrative per studenti che provengono per trasferimento

Al fine di integrare eventuali carenze di CFU in un determinato settore scientifico disciplinare a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire alcune attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di CFU riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 – Organizzazione della didattica

1. Prove intermedie. Per ciascun insegnamento è prevista la somministrazione di prove intermedie al fine di testare le conoscenze acquisite per quanto concerne sia le lezioni svolte sia i materiali del programma relativi alle tematiche già affrontate.

Sono previste tre prove intermedie per gli insegnamenti obbligatori del primo e secondo anno, due prove intermedie per gli insegnamenti opzionali.

Ogni docente comunicherà nel dettaglio, tramite la Guida dello studente, le modalità di svolgimento delle prove intermedie e dell'esame.

Per ciascun insegnamento obbligatorio è previsto lo svolgimento di un corso tutoriale rivolto agli studenti lavoratori e alcuni insegnamenti a loro diretti possono svolgersi totalmente o in parte in modalità e-learning.

2. Modulazione della datazione degli appelli.

L'organizzazione dei periodi d'esame all'interno dell'unica sessione prevista dal Regolamento didattico d'Ateneo è strutturata al fine di permettere allo studente un congruo intervallo tra gli appelli delle diverse materie insegnate nel semestre.

Per ciascun insegnamento lo studente potrà fare una sola volta l'esame, alla fine del semestre nel quale si sono tenute le lezioni.

È previsto un periodo per il recupero degli esami nel mese di settembre.

Per lo studente che partecipa ai progetti Erasmus o Overseas e lo studente fuori corso possono essere previsti ulteriori appelli d'esame.

3. Sul sito del corso di studio è pubblicata la [Guida all'organizzazione didattica](#), dove sono indicate nello specifico le modalità di applicazione dell'organizzazione didattica.

Art. 13 Coerenza fra i CFU assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 26 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Art. 14 Tirocinio

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di CFU:

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 15 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 16 Prova finale

• Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un esame scritto su un tema trasversale attraverso il quale lo studente dimostra di aver acquisito la capacità di elaborare in un'ottica interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso di studi.

• Modalità di svolgimento della prova finale

Coerentemente con quanto previsto dall'ordinamento Didattico del Corso di Laurea, la prova finale consiste in un esame scritto di natura interdisciplinare. Un mese prima dello svolgimento della prova finale sono comunicate allo studente le macro-tematiche di riferimento.

La prova finale si svolge nell'aula informatica; in base al numero delle postazioni di computer disponibili saranno eventualmente predisposti turni.

La correzione degli elaborati viene svolta congiuntamente dalla Commissione dopo il termine dello svolgimento della prova.

E' facoltà della Commissione chiamare gli studenti a un breve colloquio di chiarimento della prova svolta nel caso permanessero seri dubbi sulla valutazione.

La proclamazione viene fatta in un'aula adeguata all'uopo, da una Commissione presieduta dal Vicepresidente o da un suo delegato e composta ogni volta da almeno uno dei membri di ogni Commissione che ha valutato le prove finali.

Art. 17 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 05/12/2017 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.